

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 35

presentata dai Consiglieri regionali
ORRU' - DESSENA - LOI - COCCO - PIZZUTO - PORCU

il 19 luglio 2024

Tutela, conservazione e valorizzazione della fitodiversità autoctona della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata a dotare la Regione di uno strumento legislativo adeguato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della diversità vegetale, costituita dalle entità autoctone e dagli habitat naturali e seminaturali.

In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali si intende la biodiversità nell'accezione di diversità della vita in tutte le sue forme, a tutti i livelli e in tutte le sue interazioni, includendo e comprendendo in essa la diversità genetica, specifica ed ecosistemica.

La presente proposta di legge è riferita alla diversità delle specie vegetali native o fitodiversità autoctona.

L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la diversità della flora autoctona regionale deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono i processi fondamentali per il mantenimento degli equilibri naturali, dei servizi ecosistemici e su di essa si basa lo sviluppo sostenibile delle comunità locali e della società in generale.

L'iniziativa, promossa dalle Università di Cagliari e Sassari e dalla Società Botanica Italiana Sezione Sarda (SBIss), si è resa necessaria per colmare un vuoto legislativo che permane da circa 50 anni, ovvero da quando nel 1973 la SBIss presentò la prima proposta di legge al Consiglio regionale. Nel frattempo, si sono completate ben 11 legislature e tutte le restanti regioni italiane hanno legiferato in merito. La legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale) pur contenente fondamentali principi per la gestione degli spazi e dei monumenti naturali, non menziona in modo specifico la flora autoctona. Parimenti, la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti) prende in considerazione l'agrobiodiversità regionale, ma non tiene conto della flora autoctona, che pure è suscettibile di avere importanti risvolti produttivi ed economici. La normativa per la tutela degli alberi monumentali, nel decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), tie-

ne conto solamente di singoli individui delle specie arboree. Da tutto ciò la necessità di una legge che contempli il patrimonio della flora autoctona della Sardegna nel suo insieme, con particolare riferimento alle specie endemiche, rare e in pericolo di estinzione.

L'iniziativa dei promotori, si colloca in una posizione di sostegno ai legislatori regionali sensibili alla tutela del patrimonio floristico della Sardegna, che per ragioni varie hanno visto vanificato anche il loro impegno profuso in tal senso.

La proposta di legge considera gli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle direttive n. 9/147/CEE e n. 92/43/CEE, nonché alla convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa).

Risulta, altresì, in linea con gli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (United Nations Convention on Biological Diversity - CBD), ratificata dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e sulla quale sono, altresì, allineate le strategie dell'UE.

Con questa proposta di legge, la Sardegna intende dotarsi di uno strumento legislativo che riconosce la fitodiversità autoctona come patrimonio fondamentale della Regione, supporta la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione in un'ottica di disponibilità e responsabilità collettiva, nelle forme e modalità previste nell'articolato.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione riconosce la valenza pubblica rivestita dalla flora autoctona per le funzioni ambientale, naturalistica, paesaggistica, identitaria, sociale, scientifica, culturale, turistica e produttiva, in attuazione:

- a) degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle direttive n. 09/147/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (conservazione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche e dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979);
- b) della normativa relativa al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che si richiama ai principi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e all'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate:

- a) alla tutela della flora autoctona e degli habitat naturali e seminaturali;
- b) alla conservazione in situ ed ex situ della flora autoctona;
- c) al recupero e ripristino degli habitat naturali e seminaturali;

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera; la biodiversità viene distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
- b) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;
- c) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali nel loro ambiente naturale o nell'ambiente in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche e gli habitat naturali, seminaturali o gli agroecosistemi;
- d) unità tassonomica: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche di piante spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico, varietale e colturale;
- e) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza o ecotipo autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e genetica ed una distinzione e separazione dalle altre popolazioni;
- f) nicchia ecologica: ambiente definito o caratterizzato da fattori biotici e abiotici specifici in cui vive una definita unità tassonomica in almeno una delle fasi del suo ciclo biologico;
- g) habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche e si differenziano in interamente naturali e seminaturali;
- h) ecosistema: unità funzionale formata dall'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi (necessarie alla sopravvivenza dei primi), in un'area delimitata, comprendente un insieme di habitat o microhabitat.

Art. 3

Oggetto

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle:

- a) specie vegetali autoctone a protezione totale;
- b) specie vegetali autoctone soggette a limitazioni nella raccolta;
- c) specie autoctone di interesse regionale;
- d) habitat naturali e seminaturali d'interesse comunitario, nazionale e regionale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e su indicazione della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 9, predispone, con apposito decreto, gli elenchi di cui al comma 1 entro 6 mesi dall'approvazione della legge.

3. Con la medesima procedura stabilita al comma 2 si provvede all'aggiornamento periodico e alla modifica degli elenchi delle specie e degli habitat di cui al comma 1 almeno una volta ad ogni legislatura e, comunque, almeno ogni 5 anni.

Art. 4

Divieti

1 Nel territorio della Regione, per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva n. 92/43/CEE del 1992, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche e integrazioni e di quelle di interesse regionale elencate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è fatto divieto di:

- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, danneggiare o distruggere esemplari o anche singole parti delle specie di cui all'allegato IV della direttiva n. 92/43/CEE del 1992, compresi frutti, semi, bulbi, rizomi, propaguli e porzioni di cellule e tessuti vegetali, incluso il materiale genetico o porzioni di questo;
- b) detenere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari o anche singole parti delle specie raccolti nell'ambiente naturale;

sono fatte salve le utilizzazioni per finalità scientifiche e conservazione ex situ nei Centri di conservazione della biodiversità, negli Orti botanici e nelle Banche del germoplasma di istituzioni pubbliche della Sardegna.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali.

3. La Regione dispone che, negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento e, in generale, negli interventi di recupero e ripristino ambientale di siti degradati, siano utilizzati prioritariamente specie autoctone e genotipi delle aree circostanti.

4. Le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono disciplinate dal Regolamento attuativo della presente legge, che sarà predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e su indicazione della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 9, con apposito decreto entro 6 mesi dall'approvazione della legge.

5. Si provvede all'aggiornamento periodico e alla modifica del Regolamento attuativo contestualmente all'aggiornamento degli elenchi delle specie e degli habitat di cui all'articolo 3, comma 1, almeno una volta ad ogni legislatura e comunque almeno ogni 5 anni.

Art. 5

Non operatività dei divieti

1. I divieti e i limiti di cui all'articolo 4 non sussistono in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali, selvicolturali e raccolta di piante officinali secondo le specifiche norme vigenti.

2. Dall'operatività dei divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 4 sono, inoltre, escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi silvo-colturali sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale. Sono, altresì, escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 4 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino

o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza e l'origine antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) in caso di esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero definite prioritarie e non prioritarie dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992, sanzione pari a 300,00 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione, fino a un massimo di euro 500,00.
- b) in caso di esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero specie contemplate nell'allegato IV della direttiva n. 92/43/CEE del 1992, sanzione pari a 300,00 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione, fino a un massimo di euro 500,00;
- c) in caso di esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), sanzione pari a 300,00 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione, fino a un massimo di euro 500,00.

2. Il prodotto delle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 è soggetto a confisca amministrativa.

3. In caso di violazione dei precetti di cui all'articolo 4, comma 1 in connessione all'esercizio di attività produttive, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, è disposta dall'autorità competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

Art. 7

Vigilanza e accertamento delle violazioni

1. I compiti di vigilanza ed accertamento delle violazioni della legge sono attribuiti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e a tutti gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente in collaborazione con le università della Sardegna, promuove speciali corsi di istruzione per il personale regionale addetto alla vigilanza di cui al comma 1.

Art. 8

Autorizzazione alla raccolta delle specie vegetali autoctone a protezione totale

1. Gli istituti di ricerca, le università, gli enti e le associazioni ufficialmente riconosciute che abbiano finalità di ricerca, conservazione della natura, divulgazione ed educazione ambientale che intendono raccogliere esemplari di specie vegetali autoctone a protezione totale presentano motivata istanza all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. L'Assessorato, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 9, rilascia l'autorizzazione. Tale autorizzazione alla raccolta può essere negata qualora esistano motivati rischi di conservazione per la specie vegetale e può essere condizionata all'osservanza di particolari modalità da seguire per effettuare la raccolta stessa.

Art. 9

Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona

1. È istituita presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda autoctona, nominata dalla Giunta regionale.

2. Con decreto attuativo della Giunta (articolo 15) sono, altresì, disciplinati la composizione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

Art. 10

Centri e strutture per la conservazione ex situ della fitodiversità

1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione in situ, provvede alla tutela delle specie vegetali autoctone ritenute a rischio d'estinzione e di erosione genetica anche attraverso la conservazione ex situ, nei Centri di conservazione della biodiversità, negli Orti botanici e nelle Banche del germoplasma o altri centri individuati e accreditati con apposita delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. I centri e le strutture di cui al comma 1, svolgono tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in esse conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

3. Le direttive di cui all'articolo 15 disciplinano i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui al comma 1.

Art. 11

Censimento

1. La realizzazione del Sistema carta della natura della Sardegna in scala 1:50.000 da parte della Regione e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nel 2015, con l'individuazione di 92 tipi di habitat, costituisce una base per il suo costante aggiornamento, anche a scala di maggiore dettaglio, del censimento e monitoraggio nel tempo delle singole specie autoctone, delle loro popolazioni e degli habitat naturali e semi-naturali, a cui provvede l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, con la collaborazione delle Università della Sardegna, Centri regionali di ricerca e anche con il contributo di enti, società scientifiche e associazioni protezionistiche qualificate.

2. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione avviene sentito il parere della Commis-

sione tecnico-scientifica regionale di cui all'articolo 9.

Art. 12

Funzioni della Regione

1. La Regione, attraverso gli Assessorati competenti, assicura le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, per la tutela della flora autoctona sarda:

- a) provvedendo al costante monitoraggio e censimento delle specie e degli habitat, in particolar modo per quelli prioritari e non prioritari ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del 1992;
- b) provvedendo all'organizzazione e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela delle specie e degli habitat;
- c) operando per la conservazione e il riequilibrio degli ecosistemi naturali tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, lo studio e l'esecuzione di progetti e interventi significativi o urgenti e il coordinamento di studi e ricerche ai fini della conservazione della flora autoctona;
- d) promuovendo il recupero e la conservazione del territorio e dell'ambiente tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell'applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.

2. La Regione promuove le conoscenze relative alla tutela della diversità vegetale tramite i sistemi di divulgazione tradizionali e moderni.

3. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell'informazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela oggetto della legge; a tal fine organizza, in particolare, una campagna d'informazione volta alla diffusione della conoscenza relativa alle specie vegetali tutelate e agli habitat d'interesse regionale.

Art. 13

Collaborazione transfrontaliera e transnazionale

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemel-

laggi, scambi formativi e progetti di valenza locale, interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con le regioni e Stati esteri in relazione alla tutela della flora.

Art. 14

Interventi straordinari e urgenti di tutela

1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della flora autoctona, degli habitat naturali e seminaturali e delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.

2. Qualora gli interventi prevedano un imminente danno e in tutti gli altri casi che richiedano un immediato intervento, la Regione dichiara la condizione di urgenza e improrogabilità.

Art. 15

Decreto attuativo

1. Il Decreto attuativo della presente legge disciplina:

- a) le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui all'articolo 3, comma 1, recedendo il Regolamento attuativo di cui al comma 4 e 5 dell'articolo 4;
- b) il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 9, comma 1;
- c) i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il Decreto attuativo della legge è approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'anno 2024.

2. Alla determinazione degli stessi oneri si provvede con la legge finanziaria annuale o pluriennale della Regione.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli precedenti, fanno carico all'unità previsionale di base.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 6 e 7 sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2024-2026 e del bilancio per l'anno 2024, con riferimento al capitolo con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di flora protetta" e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo dedicato.

Art. 18

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle direttive di attuazione di cui all'articolo 15.